

Può un soggetto far parte della costituenda ATI/ATS di un raggruppamento di imprese dove due degli altri soggetti la partecipano al 100%?

Si, fatto salvo, in particolare, quanto disposto dai punti 3.2, 3.8 e 3.12.

Possono esser delegate alcune attività ad un soggetto completamente partecipato da uno o più membri dell'ATS?

Si, secondo quanto disposto, in particolare, dal punto 3.10.

Può una Onlus formalmente costituita ma non riconosciuta far parte della costituenda ATI/ATS?

No, ai sensi del punto 3.2 le Onlus possono far parte delle costituende ATI/ATS, devono, però, essere riconosciute.

Rispetto al punto 3.12: Ciascun soggetto componente l'ATI/ATS non può partecipare alla presentazione di più proposte progettuali a valere sul presente avviso, neanche in qualità di consorziati o soggetti facenti parte di fondazioni o assimilabili. Ad esempio, se una cooperativa appartiene a un consorzio che presenta o è partner di un progetto, la cooperativa singola può contestualmente essere capofila o partner di un altro progetto a valere sullo stesso avviso?

No, se per partner si intende l'essere componente di ATI/ATS.

L'avviso prevede un cofinanziamento da parte dei partner? Se sì, in quale modalità e percentuale?

No, l'avviso non prevede cofinanziamento.

Quale è la percentuale orientativa massima di delega di attività a terzi (soggetti esterni al partenariato) ad eccezione della componente formativa, per la quale è previsto un tetto massimo del 30%?

Non c'è una quota. Per la delega vale quanto disposto dal paragrafo 3.2.2. del GE.O. FSE.

La manifestazione di interesse a collaborare all'iniziativa, in particolare per quanto riguarda gli enti pubblici, viene espressa attraverso il modulo "DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS" o ci sono altre modalità?

Si è questa la modalità prevista.

E' stato già previsto un ulteriore incontro che illustri il funzionamento del SIRU?

Gli incontri sono quelli pubblicati nella pagina del Bando, l'ultimo si terrà il 24 luglio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso la sede della Regione Umbria in Via M. Angeloni 61 Perugia- Palazzo Broletto.

Si può presentare una proposta progettuale complessivamente da 600mila euro, di cui 200mila di budget vincolato su un'area interna e i rimanenti 400mila per realizzare il progetto nel resto della regione?

Il punto 6.2 del bando afferma che *"le proposte progettuali presentate a valere sulla strategia aree interne devono essere [...] realizzate esclusivamente nel territorio dei comuni dell'area interna prescelta"*. Una proposta progettuale deve essere considerata nella sua interezza, anche se presentata con due piani finanziari distinti: diversamente ciò porrebbe numerosi problemi a partire dall'esigenza di una valutazione separata, come se fossero stati presentati due progetti (uno dei quali realizzabile anche fuori dall'area interna e, pertanto, non realizzato *"esclusivamente nel territorio dei comuni dell'area interna prescelta"*), sarebbe poi necessario chiarire la composizione dell'ATI/ATS (quale capofila per il rispetto dei criteri previsti dal bando? Due capofila distinti, ad es., equivarrebbe alla presentazione di due progetti distinti). L'ipotesi oggetto della domanda non è, pertanto ammissibile.

In caso di partecipazione di un consorzio di cooperative sociali, costituito come società cooperativa sociale ai sensi della L. 381/91 art. 8, che, ai fini della partecipazione a Avvisi pubblici e gare d'appalto si comporta quale soggetto giuridico di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2018 e ss.mm.ii. si chiede conferma delle seguenti possibilità:

- 1) partecipare all'Avviso presentando un progetto in nome e per conto proprio, senza indicare nessuna cooperativa consorziata quale beneficiaria/esecutrice, e, contemporaneamente, le consorziate esser presenti in altre proposte progettuali. Si specifica che in questa eventualità il Beneficiario agirebbe in nome e per conto proprio e che il finanziamento ricevuto non ricadrebbe in alcun modo su alcuna delle cooperative ad esso consorziate;
- 2) partecipare all'Avviso presentando una proposta progettuale, indicando già in sede di presentazione del progetto le cooperative che andranno a gestire le attività;
- 3) partecipare all'Avviso presentando un progetto per conto proprio in ATI costituenda con alcune delle sue consorziate, fermo restando che le altre consorziate (non coinvolte in tale ATI) non perdano la possibilità di partecipare all'Avviso per conto proprio.

La partecipazione di un consorzio di cooperative sociali, costituito come società cooperativa sociale ai sensi della L. 381/91 art. 8, che, ai fini della partecipazione a Avvisi pubblici e gare d'appalto si comporta quale soggetto giuridico di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 è consentita dall'Avviso pubblico (prestare attenzione al punto 9.4).

È sempre obbligatorio indicare i soggetti che gestiranno le parti di attività (cfr. 3.3 *“I componenti dell'ATI/ATS devono specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con l'indicazione della quota parte di finanziamento di competenza di ognuno.”*; 3.5 *“Nel caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento la dichiarazione di intenti deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con indicazione della quota parte di contributo di competenza di ognuno.”* e 3.10 *“La delega parziale è consentita alle condizioni indicate nel Manuale Generale delle Operazioni (Ge.O) al paragrafo 3.2.2 “Affidamento di parte di attività a terzi”, a cui si rinvia. Si precisa, comunque, che tutti gli elementi caratterizzanti la delega dovranno essere dettagliatamente descritti e motivati nell'offerta progettuale.”*).

Ciò detto, ai sensi del punto 3.12 dell'Avviso, le fattispecie ipotizzate non sono ammissibili (prestare attenzione anche ai punti 11.1 – 12.1 – 12.2).

Il progetto finanzia borse lavoro e/o tirocini formativi extracurricolari?

Tra le spese ammissibili di cui al punto 8.1.1 non vi sono quelle relative ai tirocini (la voce 2.B4 del GE.O. non è ricompresa). La voce 2.D2 è relativa a servizi alla persona.

Come facciamo a dimostrare il soddisfacimento dei primi 3 criteri di valutazione, soprattutto se realizziamo azioni sin da ora, prima di presentare il progetto?

Il punto 12.4 dell'Avviso elenca i criteri di merito, tra i quali, i primi tre sono:

1. *Coinvolgimento della comunità (Capacità di coinvolgere i cittadini ed i beneficiari dei servizi e dei beni prodotti nella base sociale delle organizzazioni che sviluppano le iniziative di Social Innovation.)*
2. *Democraticità ed inclusività della governance (Capacità di coinvolgere i cittadini ed i beneficiari dei servizi e dei beni prodotti negli organismi di governo delle organizzazioni che sviluppano le iniziative di Social Innovation e presenza di modelli di governance democratici come sono, a titolo di esempio, quelli delle associazioni e delle imprese cooperative.)*
3. *Attivazione di reti sociali ed economiche (Capacità di costruire e, dove esistenti, di consolidare partnership e accordi di collaborazione con altre organizzazioni, anche di diversa natura, che abbiano il carattere della stabilità nel tempo e che siano funzionali e strumentali alla realizzazione dell'iniziativa.)*

Ai sensi del punto 4.6 dell'Avviso è possibile *“sin dalla fase di elaborazione delle proposte progettuali”* realizzare reti e determinare, quindi, anche il coinvolgimento della comunità, nonché favorire la democraticità e l'inclusività all'interno dei soggetti che presentano la proposta progettuale. È certamente opportuno, ai fini della valutazione, riuscire a dimostrare ciò che è stato realizzato prima della presentazione della proposta progettuale, ad esempio producendo verbali delle riunioni, fogli presenza, intese, accordi e quant'altro possa essere ritenuto utile all'uopo.

Una parrocchia può essere considerata un Ente ecclesiastico, di cui al punto 3.2 lettera g), e, dunque, un potenziale soggetto ammissibile alla presentazione di una proposta progettuale in quanto facente parte di un'ATI/ATS?

Si purché la Parrocchia abbia ottenuto il riconoscimento civile (ex art. 1-3 ss L. 222/1985) e sia iscritta nel Pubblico Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura. Per cui si dovrà produrre anche la relativa documentazione.

E' ammissibile una spesa a valere su risorse FESR sostenuta da una start-up costituita successivamente alla presentazione della proposta progettuale e, quindi, non facente parte dell'ATI/ATS?

La spesa a valere su risorse FESR, sostenuta da una start-up costituita successivamente alla presentazione della proposta progettuale e quindi non facente parte dell'ATI/ATS, non può considerarsi ammissibile, anche sulla base di quanto previsto dal punto 3.10.

Le APS regolarmente iscritte al registro regionale che agiscono in regime di impresa (con partita IVA e iscritte alla Camera di Commercio), secondo le modalità previste dalla legge in materia di fiscalità ed attività, possono essere destinatarie di risorse FESR?

Il punto 8.1.2 dell'Avviso stabilisce che *“Le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 possono essere utilizzate esclusivamente da soggetti rientranti nella definizione di PMI di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.”* Occorre pertanto verificare se l'APS possa, anzitutto, essere considerata un'impresa. Secondo la definizione comunitaria, si considera impresa *«ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica»*. Questa formulazione riflette la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia europea nelle sue sentenze. Il fattore determinante è l'attività economica e non la forma giuridica. In pratica, ciò significa che possono essere considerate imprese i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica, la quale può essere definita come *«la vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo, su un mercato determinato/diretto»*. Occorre, infine, verificare il soddisfacimento di tutte le altre caratteristiche necessarie per rientrare nella definizione di PMI.

Le associazioni di consumatori, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti, ma non al registro APS/ODV, possono essere ammissibili in qualità di componente ATI/ATS?

Il punto 3.2 dell'Avviso elenca tassativamente i soggetti che possono far parte dell'ATI/ATS. Nel caso di cui trattasi, non essendo l'associazione una APS o una ODV, occorre verificare se è qualificabile come “impresa sociale” (di cui al punto 3.2. lettera b) o come una “Onlus” (di cui al punto 3.2 lettera e). In tali casi dette associazioni possono far parte dell'ATI/ATS.

Per le coop agricole sociali, i cui interventi a valere sul FESR non sono direttamente rivolti alla produzione primaria agricola, si fa riferimento alla quota di de minimis di 200.000 euro come indicato nel reg. 1407/2013, anziché quanto previsto al 1408/2013?

Il Regolamento 1408/2013 afferma, all'articolo 1, comma 2: *“Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.”*

Le associazioni che hanno presentato una proposta progettuale a valere sul bando per le APS/ODV 2018 (AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117) possono comunque partecipare al bando sull'innovazione sociale?

Sì, a patto che soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso.

I limiti massimi del numero di caratteri indicati nel formulario di progetto sono comprensivi degli spazi?

Si.

Vi sono obblighi rispetto al tipo e alla dimensione del carattere da utilizzare per la compilazione del formulario di progetto?

No.

Un soggetto che presenta un progetto quale componente di ATI/ATS può aderire in qualità di stakeholder ad un'altra proposta progettuale sostenendolo senza beneficiare delle risorse a valere sull'Avviso?

Sì, i punti 3.11 e 3.12 dell'Avviso non escludono tale possibilità.

Sono ammissibili le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria di locali utilizzati ai fini progettuali? Possono essere inserite nella voce del piano economico FSE 2.D2?

No, le spese di investimento ammissibili a valere su risorse FESR sono quelle espressamente indicate nel punto 8.1.2.3 dell'Avviso, tra le quali non vi sono le spese per ristrutturazioni o manutenzioni e le medesime non possono essere ammissibili a valere su risorse FSE e, pertanto, non possono essere inserite nella voce 2.D2 del piano economico.

La dichiarazione antimafia va recuperata per ogni amministratore e per tutti i familiari conviventi dell'amministratore? o solo di quelli del capofila?

Ai fini della comunicazione antimafia, va compilata, da parte di tutti i componenti dell'ATI/ATS che richiedono contributi a valere sul FESR, la dichiarazione, di cui all'allegato 8, di ciascuno dei soggetti indicati nella tabella riportata nell'allegato 8. Non trattandosi di informazione non si effettua verifica sui familiari conviventi.

Le borse lavoro per soggetti svantaggiati possono essere considerate servizi nell'ambito dell'inclusione sociale attiva in riferimento al punto 2.D2 del manuale GE.O.?

No.

Cosa si intende per "Beni per attività rivolte a destinatari finali" di cui al punto 2.D8 del manuale GE.O.?

Sono ammissibili le spese relative alla voce 2.D8 "*Acquisti di beni per attività rivolte a destinatari finali per interventi di inclusione sociale attiva*", che si riferisce, ad esempio, agli interventi e servizi per il contrasto alla povertà quali: il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale (d.lgs. 147/2017).

Tra le "materie prime" di cui al punto 8.1.2.3 lettera d) possono essere considerate ammissibili le spese per acquisto di capi di bestiame, piante da frutto, ortaggi e sementi?

Dipende dall'utilizzo. Se un bene rientra nella definizione di "*materia prima, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti inerenti il processo produttivo*" (punto 8.1.2.3 lettera d), nel rispetto delle normative vigenti, può essere considerato quale spesa di investimento ammissibile.

Un ente pubblico o un ente for-profit, in qualità di partner di II livello, possono esprimere sostegno a più di un progetto?

Sì, i punti 3.11 e 3.12 dell'Avviso non escludono tale possibilità.

Per le spese di acquisto a valere sul FESR è necessario allegare copia dei preventivi già in fase progettuale? E se sì, quanti?

No, non è necessario, ma non è vietato; pertanto, un soggetto proponente può produrre i preventivi richiesti allegandoli al piano finanziario (in un unico file pdf). In merito al numero di preventivi da richiedere si può seguire, ad esempio, la normativa vigente in materia di contratti e appalti.

Considerato che non sono ammissibili spese a valere su risorse FESR sostenute da una start-up costituita successivamente alla presentazione della proposta progettuale e, quindi, non facente parte dell'ATI/ATS, è possibile affidare quote FESR ad imprese sociali associate alla PMI beneficiaria del contributo FESR facendo ricadere su di esse le quote di *de minimis*?

Ai sensi del punto 8.1.2.3 lettera e) dell'Avviso, sono ammissibili le spese (quali ad esempio le spese notarili) sostenute da una PMI che intende favorire la nascita di una start-up (spin-off), fatto salvo che la PMI deve essere beneficiaria di fondi FESR, nonché facente parte dell'ATI/ATS.

Si ricorda che, ai sensi del punto 3.10 dell'Avviso, non è possibile delegare attività FESR alla start-up costituita successivamente alla presentazione della proposta progettuale e quindi non facente parte dell'ATI/ATS.

Si ricorda, altresì, che, in ossequio al principio di stabilità delle operazioni (di cui al DPR del 05/02/2018 n. 22) non possono essere conferiti, ceduti, venduti, locati o concessi in comodato beni acquistati con risorse a valere su fondi FESR.

Fatto salvo quanto sopra, in merito al calcolo del *de minimis* per le imprese uniche si rimanda ai punti 9.3 e 9.4 dell'Avviso, nonché alla normativa vigente in materia, secondo i quali l'ipotesi proposta sembrerebbe non essere possibile.

La dichiarazione antimafia deve essere compilata anche dai familiari? Le dichiarazioni devono essere firmate dal legale rappresentante?

Va compilata la "*Dichiarazione sostitutiva ai fini della comunicazione antimafia*" a cura di tutti i componenti dell'ATI-ATS che richiedono contributi a valere su risorse FESR. Le persone fisiche che debbono compilare la suddetta dichiarazione sono quelle indicate nell'allegato al modello apposito. Trattandosi di comunicazione e non di informazione NON è necessario far compilare la dichiarazione anche dai familiari.

Il modello, pertanto, va replicato per ciascuna persona che deve compilarlo e deve essere sottoscritto dalla persona che effettua la dichiarazione: la dicitura "*Il legale rappresentante*" (accanto allo spazio per apporre la firma) deve essere modificata (ad es. in "firma") quando il modulo è compilato da persona diversa dal legale rappresentante.

Nel SIRU che data di costituzione ATI/ATS devo inserire se l'ATI/ATS medesima è costituenda?

In questo caso la data non è indicativa, si può lasciare quella generata di default dal sistema.

Come sottoscrivere i documenti che devono essere caricati nel SIRU?

Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 82/2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) SPID è il "*Sistema pubblico per la gestione delle identità digital*" che agevola l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione ed è indispensabile per accedere al SIRU.

SPID non può sostituire, tuttavia, la sottoscrizione dei documenti che devono, pertanto, essere SEMPRE sottoscritti mediante **firma digitale** (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) ovvero mediante **firma autografa** (successivamente scansionati e salvati in .pdf) allegando, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d'identità.

Poiché nel SIRU è possibile caricare esclusivamente file in formato .pdf, se si vogliono caricare documenti firmati digitalmente è necessario utilizzare il formato .pdf (**PAdES** - PDF Advanced Electronic Signatures) in luogo del formato .p7m (CADES).

Quali informazioni caricare nel SIRU relativamente al personale?

Il capofila (mandatario) dell'ATI/ATS deve preventivamente caricare tutti i nomi del personale che saranno utilizzati nel progetto nella sezione SIRU relativa al capofila medesimo, anche se si tratta di personale dipendente degli altri soggetti facenti parte dell'ATI/ATS (mandanti). Successivamente, al momento della compilazione delle attività sarà possibile selezionare i nomi delle persone precedentemente caricate. Il sistema SIRU funziona anche inserendo un solo nome.

Se si intende assumere nuovo personale o personale esterno (ulteriore rispetto a quello che deve essere necessariamente inserito per avere l'ok dal SIRU - ad es. del responsabile o del coordinatore dell'attività) è opportuno evidenziare tale intenzione nel formulario di progetto, fatto salvo quanto disposto dal bando in merito all'ammissibilità della spesa per il personale, nonché quanto contenuto nei punti 4.3.1.1 e 4.3.1.2 del GEO.

Il punto 8.3 del Bando laddove afferma l'inammissibilità dei costi per l'assunzione di nuovo personale si riferisce, ad esempio, al divieto, per questo Bando, di utilizzare risorse FSE per interventi di aiuto o incentivo all'assunzione di personale (cfr. punto 6.1.3 del GEO).

È possibile delegare parte di attività ad una associazione non facente parte dell'ATI/ATS (così come ai sensi del punto 3.2.2 del Manuale G.E.O. Fse) a diversi progetti espressi da partenariati diversi?

Sì, il Bando non lo vieta.

Il manuale G.E.O stabilisce che nel caso di affidamento di attività a terzi come deroga al divieto di delega con importo inferiore a € 39.900,00 è ammissibile l'affidamento diretto previa indagine esplorativa. Che si intende per indagine esplorativa?

Si intende la procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel SIRU nella sezione Piano Progettuale tra gli allegati viene richiesto di caricare l'allegato "Strumento di Project Management (diagramma di Gantt, diagramma di Pert, Work Breakdown Structure, diagramma Event Chain, Project Cycle Optimisation...) e nella sezione Progetto (Progetto Allegati) viene richiesto di caricare il documento "A.12 - Indicatori di progetto". Si chiede se i due documenti da caricare sono in realtà un unico documento, stante che afferiscono alla stessa voce di formulario presente nella check list formulario "A.12 Descrivere gli indicatori di progetto (tempi, attività...) mediante uno strumento di project management (diagramma di Gantt, diagramma di Pert, Work Breakdown Structure, diagramma Event Chain, Project Cycle Optimisation...). (Max 3.500 caratteri)" oppure se sono da considerare 2 documenti distinti nel senso che nella sezione Piano Progettuale va inserito solo lo schema diagramma di Gantt o altri diagrammi e nella sezione Progetto (Progetto Allegati) va fatta una descrizione degli indicatori?

Sono lo stesso identico documento.